

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 11.03.2016

OGGETTO: Procedimento Bombini/Valente. Determinazioni.

Il Presidente relaziona in merito all'attività amministrativa seguita alla Deliberazione di Giunta n. 112 del 06.10.2015 che ha disposto l'avvio del procedimento disciplinare per mancata trasparenza nella gestione di trattativa immobiliare a carico della Sig.ra Grazia Valente, agente immobiliare presso la Business House Immobiliare, con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 115 in Bisceglie (BT), dopo l'esposto presentato alla Camera di Commercio di Bari dalla Sig.ra Annamaria Bombini nata a Bisceglie il 05.03.1963 e domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Maurantonio Di Gioia in Bisceglie (BT).

Il Presidente riferisce che la Valente, a mezzo mail e tramite il suo legale Avv. Pietro Casella con studio in Via Aldo Moro n. 30 in Bisceglie (BT), ha comunicato di non reputare necessario presentarsi presso le funzionarie incaricate dell'Ufficio Abilitazioni e Ruoli e del Servizio Legale di questo Ente, ritenendo sufficiente la documentazione trasmessa con la quale ha dichiarato che:

- in data 11.12.2013 la Bombini le conferiva l'incarico di curare la compravendita dell'immobile sito a Bisceglie in via S. Mercurio n. 13,
- tale incarico prevedeva la durata concordata di otto mesi,
- la Bombini rifiutava una proposta d'acquisto formulato tramite la Business House Immobiliare,
- in costanza di incarico, rinnovatosi automaticamente, la Bombini affidava a un'altra agenzia lo stesso incarico.

Il Presidente, quindi, dà lettura della relazione redatta dall'Ufficio Abilitazioni e Ruoli in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'Ente camerale con la quale si ravvisa l'opportunità di procedere all'archiviazione del procedimento avviato con D.G. 112/2015 ritenendo la condotta della Sig.ra Grazia Valente nella gestione della trattativa immobiliare per conto della Sig.ra Annamaria Bombini non carente di mancata trasparenza e non attuata in violazione dell'etica professionale cui dovrebbe essere improntata l'attività mediatizia;

Il Presidente, quindi, richiamata la normativa di riferimento e nello specifico:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- la Legge 38/1989 ed il D.M. 452/1990 che hanno attribuito alle Commissioni provinciali per la tenuta del Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, la vigilanza sull'operato degli agenti d'affari in mediazione;
- gli articoli 19 e 20 del D.M. 452/1990 in materia di sanzioni che riguardano esclusivamente gli iscritti all'ex Ruolo;
- il D.L. 223/2006 (Decreto Bersani), convertito con la Legge 248/2006, che ha soppresso le Commissioni sopra citate e ha trasferito le funzioni ad esse prima attribuite alle Camere di Commercio;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, emanato in attuazione degli articoli 73 e 80 del D.Lgs. 59/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13.01.2012 ed entrato in vigore l'11.05.2013, che ha di fatto soppresso l'ex Ruolo;
- l'art. 9 dello stesso decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 laddove è previsto che i procedimenti disciplinari si concludono con un provvedimento sanzionatorio, di competenza della Giunta camerale, di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività da annotare e iscrivere per estratto nel REA, provvedimento eventualmente appellabile, con effetto sospensivo, previo ricorso, entro trenta giorni, alla Commissione centrale costituita presso il Ministero sviluppo economico;

invita la Giunta a esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- sentita la relazione del Presidente;
- visti la Legge 39/1989, il D.M. 452/1990, il D.Lgs. 59/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la Deliberazione 112/2015;
- visti gli atti depositati presso l'Ufficio Abilitazioni e Ruoli;
- alla luce dell'attività istruttoria effettuata dall'Ufficio Abilitazioni e Ruoli in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'Ente camerale;
- considerato che la Valente ha dichiarato che:



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- in data 11.12.2013 la Bombini le conferiva l'incarico di curare la compravendita dell'immobile sito a Bisceglie in via S. Mercurio n. 13,
 - tale incarico prevedeva la durata concordata di otto mesi,
 - la Bombini rifiutava una proposta d'acquisto formulato tramite la Business House Immobiliare,
 - in costanza di incarico, rinnovatosi automaticamente, la Bombini affidava a un'altra agenzia lo stesso incarico;
- condividendo le risultanze del gruppo di lavoro camerale;
 - valutato che la lettera di incarico sottoscritta, prodotta in copia all'Ufficio competente, prevede espressamente all'art. 8, intitolato "Durata dell'incarico", il tacito rinnovo "ogni volta per uguali (*sic*) periodo salvo disdetta ... con lettera raccomandata ... trasmessa almeno quindici giorni prima di detta scadenza" e che lo stesso articolo è stato espressamente sottoscritto a parte da entrambe le contraenti a norma degli artt. 1341-1342 C.C.;
 - non ritenendo pertanto la suddetta lettera di incarico incompleta nelle sue parti essenziali;
 - non rilevando elementi idonei a connotare la condotta della Valente come "non trasparente";
 - limitatamente agli atti accertabili e accertati d'ufficio ed escludendo altri atti, fatti, situazioni e rapporti non riconducibili a fattispecie punibili a norma dell'art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.11.2011 - atti, fatti, situazioni e rapporti comunque non comunicati a questa Camera di Commercio da nessuna delle parti in causa - la cui eventuale valenza deve essere riscontrata e valutata in altra sede;
 - visto il parere favorevole espresso dall'Avv. Vincenzo Pignataro, Dirigente del settore interessato, che dopo aver verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità, dichiara che nulla osta alle decisioni consequenziali;
 - visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale, Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, in merito alla legittimità del provvedimento;
 - a voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare a carico della Sig.ra Grazia Valente, agente immobiliare presso la Business House Immobiliare con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 115 a Bisceglie (BT) avviato con D.G. 112/2015 a seguito dell'esposto presentato alla Camera di

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Commercio di Bari dalla Sig.ra Annamaria Bombini nata a Bisceglie il 05.03.1963 e domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Maurantonio Di Gioia in Bisceglie (BA), ritenendo che la condotta della Sig.ra Valente, nella gestione della trattativa immobiliare per conto della Sig.ra Bombini, non difetti di mancata trasparenza e non sia stata attuata in violazione dell'etica professionale cui deve essere improntata l'attività mediatizia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa ANGELA P. PARTIPILO)



IL PRESIDENTE
(Dott. ALESSANDRO AMBROSI)

